



REGOLAMENTO INTERNO SUL WELFARE INTEGRATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI A FAVORE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Principi generali

I dipendenti della Camera di Commercio di Brindisi, di seguito denominata Camera di Commercio, possono usufruire dei benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'articolo 82 comma 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, come recepiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

L'attivazione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale intende rispondere all'obiettivo di sostenere il benessere organizzativo ed il miglioramento delle condizioni di contesto all'interno delle quali si svolge la prestazione di lavoro. Pertanto, gli interventi vanno indirizzati verso gli ambiti che meglio rispondono a tale intento, in quanto idonei a coinvolgere le diverse dimensioni del benessere organizzativo e del clima interno, quali:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- e) interventi contingenti connessi a problematiche sorte a seguito di eventuale trasferimento del personale (es. Spese di trasporto pubblico extraurbano).

Art. 2 Risorse per la concessione dei benefici

Le risorse per il welfare vengono definite mediante l'utilizzo di una quota parte del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente in applicazione dei vigenti CC.CC.N.L., nel limite definito in sede di contrattazione integrativa / accordo annuale.

I benefici riferiti ad iniziative collettive rivolte a tutti i dipendenti, sono ammessi fino a concorrenza di un limite individuale che sarà stabilito annualmente in base alle disponibilità assegnate ed alla presenza del personale in servizio avente diritto.

I benefici di cui sopra saranno fruiti dai dipendenti che ne faranno richiesta presentando la documentazione giustificativa della spesa.

I premi al merito scolastico dei figli dei dipendenti sono finanziati con apposite risorse separate definite annualmente nell'ambito delle risorse disponibili e formalizzate con procedure di assegnazione specifiche.

Art. 3 Destinatari dei benefici

Hanno diritto a quanto sopra i dipendenti di ruolo dal 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre), ad esclusione del personale assegnato in comando presso altra amministrazione.

Il personale che, nel corso dell'anno, ha iniziato o cessato il rapporto di lavoro, oppure che è collocato in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso dell'esercizio, può presentare domanda per i benefici di natura assistenziale e sociale limitatamente ad eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, e per una quota proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato.

I benefici non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.

Art. 4 Procedura generale di assegnazione

L'acquisizione e il preesame delle richieste relative alle iniziative collettive ad esclusione dei premi del merito dei figli sono demandati ad una formale istruttoria con verifica svolta da parte del Servizio Ragioneria e Patrimonio e si concluderà con l'adozione di una determinazione approvata dal Segretario Generale con proprio atto al fine di poter poi procedere alla liquidazione dei contributi al personale richiedente mediante pagamento con lo stipendio.

Per quanto invece concerne l'acquisizione e l'esame delle richieste di premi per il merito dei figli, si procederà mediante apposita procedura formale.

TITOLO II - ISTRUZIONE E PROMOZIONE DEL MERITO DEI FIGLI

Art. 5 Premi al merito scolastico

La Camera di commercio finanzia premi al merito scolastico riservati ai figli dei dipendenti di ruolo dell'Ente.

Con apposito bando approvato annualmente con determinazione del Segretario generale vengono definiti gli importi, le modalità, i termini e le condizioni procedurali per

l'assegnazione dei premi al merito scolastico, nei limiti dello stanziamento complessivo stabilito secondo quanto riportato dal precedente articolo 2.

I premi al merito scolastico possono essere concessi a studenti che frequentano scuole statali o istituti autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle seguenti condizioni:

1. studente, non ripetente, che abbia conseguito la licenza di scuola secondaria di 1° grado
2. studente, non ripetente, che abbia conseguito il diploma di maturità al termine della scuola secondaria di 2° grado
3. studente, non ripetente, della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che al termine dell'anno scolastico, senza attivare il giudizio sospeso/debito, sia ammesso alla classe superiore;
4. studente universitario, non iscritto fuori corso, che abbia superato entro l'anno accademico di riferimento (secondo i rispettivi ordinamenti) tutti gli esami previsti per i singoli anni di corso dal piano di studi.
5. studente, che abbia conseguito il diploma di laurea (in tal caso anche se iscritto fuori corso):
 - corsi di laurea triennale;
 - corsi di laurea magistrale;
 - corsi di laurea a ciclo unico.

L'assegnazione delle borse di studio avverrà secondo quattro fasce di merito come di seguito indicato:

Scuola secondaria di 1° e 2° grado

- per gli anni scolastici precedenti all'esame finale

Votazione	FASCIA MERITO
da 7 fino a 7,99	1
da 8 a 8,99	2
da 9 a 9,99	3
10	4

- per l'anno scolastico con esame finale

scuola secondaria	votazione	votazione	votazione	votazione
1° grado licenza media	7	8	9	10
2° grado diploma maturità	da 70 a 79	da 80 a 89	da 90 a 99	100
Fascia di merito valore borsa di studio	1	2	3	4

Università

- per gli anni accademici precedenti (senza esame di laurea)

Votazione media da piano di studi	Fascia di merito valore borsa di studio
da 21 a 23,99	1
da 24 a 26,99	2
da 27 a 29,99	3
30	4

- per l'anno accademico con esame di laurea

Votazione di laurea	Fascia di merito valore borsa di studio
da 77 a 87	1
da 88 a 98	2
da 99 a 109	3
110	4

Con apposito bando, approvato con determinazione del Segretario Generale, vengono definiti gli importi, le modalità, i termini e le condizioni procedurali per l'assegnazione dei premi al merito scolastico, nei limiti dello stanziamento complessivo stabilito secondo quanto previsto

dal precedente art. 2. Per il finanziamento delle borse di studio verrà fissato nel bando un importo complessivamente non superiore a **10.000,00** euro, da suddividere per le diverse tipologie di borse di studio da finanziare con importi che tengano conto del numero dei potenziali partecipanti e del livello di percorso scolastico premiato, prevedendo che la votazione minima per accedere ai benefici è pari a 7/10 e equivalenti. Fatto salvo il requisito per accedere al beneficio, la consistenza del premio al merito scolastico è determinata in relazione al numero delle domande ammesse e dei criteri di ripartizione stabiliti dal presente regolamento.

Alle domande per l'assegnazione del premio al merito scolastico deve essere allegata in originale o in copia autenticata o anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la seguente documentazione

- a) per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, la documentazione comprovante la votazione conseguita al termine dell'anno scolastico o il giudizio finale di conseguimento della licenza media, al termine del relativo percorso scolastico;
- b) per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, la documentazione comprovante la votazione conseguita al termine dell'anno scolastico o quella relativa al conseguimento del diploma di maturità, al termine del relativo percorso scolastico;
- c) per gli studenti universitari, la documentazione comprovante: l'anno di corso, la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico in oggetto, gli esami superati durante l'anno di riferimento con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa media nonché l'indicazione dei crediti formativi universitari maturati; o il conseguimento della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con relativo voto finale.

Una volta stilate le graduatorie, il Servizio AA.GG.-Gestione Risorse Umane procederà, per i dipendenti collocati in posizione utile per fruire del beneficio, alla verifica delle autodichiarazioni presentate all'atto dell'istanza, nonché alla richiesta dell'eventuale documentazione mancante.

Le graduatorie definitive sono approvate dal Segretario Generale con proprio atto.

TITOLO III - INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI O CULTURALI

Art. 6 Tipologia di erogazioni e dettaglio delle spese rimborsabili

Ogni anno la Camera di Commercio mette a disposizione di ciascun dipendente un contributo a titolo di rimborso spese per finanziare le seguenti spese:

a) Iniziative di sostegno al reddito della famiglia

1. FREQUENZA DI ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMPRESI SERVIZI CONNESSI

- **spese rimborsabili**- rette di asili nido, sia pubblici sia privati o servizi di baby sitting. (**per i figli fiscalmente a carico**)
- **spese non rimborsabili**- spese accessorie (esempio: materiali per la cura e l'igiene del bambino).

2. ISTRUZIONE E EDUCAZIONE DEI FIGLI FISCALMENTE A CARICO

SPESE PER ISTRUZIONE:

- **spese rimborsabili** - tasse e/o rette di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette “scuole materne”) - contributi volontari/obbligatori richiesti dalla scuola - tasse di iscrizione e/o rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le tasse e rette universitarie - spese sostenute per test di ingresso all'università - spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale (a esempio, abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse - spese per servizi di pre-scuola o post-scuola - spese sostenute per gite didattiche e visite di istruzione - spese derivanti da iniziative previste dall'offerta formativa della scuola - altre spese sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici o per la scuola di preparazione ai test di ammissione, servizio di trasporto scolastico.
- **spese non rimborsabili** - spese sostenute per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non avente valore legale in Italia - spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico/universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per affitto in caso di studente fuori sede, spese per materiali necessari all'attività scolastica diversi dai libri di testo ad eccezione di una richiesta specifica della scuola/università per l'acquisto di tablet o supporti informativi e informatici) -

spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, etc. - spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche non previsti dall'offerta formativa scolastica.

MENSA

- **spese rimborsabili** - spese per il servizio mensa, purché la sua fruizione sia connessa ai servizi di istruzione ed educazione.
- **spese non rimborsabili** - spese per servizio di mensa diversa da quella scolastica (es. spese sostenute per il servizio mensa in ambito universitario).

TESTI SCOLASTICI

- **spese rimborsabili** - spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria - spese sostenute per i libri di testo universitari o per master e scuole di specializzazione, testi e manuali per lo studio e aggiornamento professionale.
- **spese non rimborsabili**- spese sostenute per i libri diversi dai libri di testo.

SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO

- **spese rimborsabili** - spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infrannuali (ad esempio, trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (quali programmi di erasmus, exchange program, intercultura e altre organizzazioni similari) - spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all'estero e soggiorni-studio, sempre svolti all'estero, per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, sostitutivi, complementari eventualmente svolti anche durante il periodo estivo.
- **spese non rimborsabili** - spese accessorie e/o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica svolta all'estero o al soggiorno di studio (a titolo esemplificativo, spese di viaggio o di soggiorno all'estero).

CORSI DI LINGUE

- **spese rimborsabili**- i costi sostenuti per la frequenza di corsi di lingua straniera quale attività collaterale e integrativa della formazione scolastica - i costi relativi a corsi di lingua sostenuti per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria,

nonché per i figli studenti universitari. I corsi saranno rimborsabili sia se frequentati in Italia che all'estero, anche durante il periodo estivo - Corsi di lingua frequentati dal dipendente.

- **spese non rimborsabili**- spese accessorie (a esempio, costi relativi a trasporto, vitto e alloggio nel caso di corsi all'estero).

MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA

- **spese rimborsabili** - rette e spese di iscrizione a master (master universitario di I livello II livello) - rette e spese di iscrizione a corsi di specializzazione post laurea organizzati e frequentati presso strutture universitarie.
- **spese non rimborsabili** - spese sostenute per master o corsi di specializzazione non aventi riconoscimento legale spese accessorie (a esempio, spese di trasporto per studenti fuori sede, etc.).

CENTRI ESTIVI/INVERNALI E LUDOTECHE

- **spese rimborsabili** - i costi sostenuti per la frequenza ai cosiddetti “centri estivi/invernal”, che organizzino attività ludico/ricreative, di studio ovvero sportive, purché sempre con finalità ricreative e/o di intrattenimento durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastica - i costi relativi alla frequenza di ludoteche.
- **spese non rimborsabili** - spese sostenute per centri estivi e invernali di figli maggiorenni o comunque non frequentanti la scuola dell'obbligo - spese accessorie (a esempio, spese di viaggio, vitto, etc.).

3. ASSISTENZA AI FAMILIARI ANCHE NON CONVIVENTI CHE ABBIANO COMPIUTO 75 ANNI DI ETÀ O NON AUTOSUFFICIENTI

- **spese rimborsabili** — spese sostenute per badanti, operatori socio-sanitari (spese per cure infermieristiche e riabilitative), assistenza specifica per soggetti ricoverati presso una casa di cura o di riposo.
- **spese non rimborsabili** — spese accessorie (esempio: alimentari, materiali per la cura e l'igiene, materiale di consumo, ecc.).

4. TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGIO

- **spese rimborsabili** -abbonamenti nominativi mensili o plurimensili a bus, metropolitana, treno o altro mezzo di trasporto che effettui un servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per parcheggi utilizzati per raggiungere il posto di lavoro, abbonamenti bike/car sharing (solo per il dipendente).
- **spese non rimborsabili** — biglietti di corsa semplice, ticket giornalieri del parcometro, buoni carburante, ecc..

5. ASSICURAZIONI VITA, SANITARIE, INFORTUNI E PENSIONI INTEGRATIVE

- **spese rimborsabili** — premi per polizze vita, sanitarie, infortuni e contributi versati per pensioni integrative (per il dipendente e familiari a carico).

6. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE O DA FAMILIARE CONVIVENTE PER UTENZE DOMESTICHE

- **spese rimborsabili** - spese sostenute dal dipendente per utenze domestiche intestate a sè o a familiare convivente di luce, gas e acqua

b) Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale

1. ABBONAMENTI A CENTRI SPORTIVI, CINEMA, TEATRI, CONCERTI, MOSTRE, CORSI DI FORMAZIONE, ATTIVITÀ CULTURALI).

- **Spese rimborsabili-** abbonamenti per palestra/ piscina, attività sportive, cinema, teatro, musei, concerti, iscrizione a corsi di formazione, acquisto di dispositivi di lettura elettronici, ecc. (per il dipendente e familiari a carico).
- **spese non rimborsabili** — prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze, centri benessere.

Sono oggetto di rimborso solo le spese sopra indicate e non le spese accessorie.

TITOLO IV - POLIZZE SANITARIE INTEGRATIVE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 7 Rimborso spese sanitarie

Nelle more dell'eventuale adesione ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa, è ammesso il rimborso ai dipendenti delle spese sanitarie, sostenute per sé e per i familiari fiscalmente a carico, per le seguenti tipologie:

- visite specialistiche, acquisto occhiali da vista e lenti corneali, protesi (escluse quelle estetiche) e ausili medico-sanitari, analisi ed esami clinici, medicinali, cure odontoiatriche e termali, terapie mediche e specialistiche (fisioterapia e similari);

La modalità di fruizione delle agevolazioni di cui sopra prevede esclusivamente la liquidazione monetaria a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i beni e servizi elencati agli articoli 6 e 7, presentate di norma entro il 30 marzo dell'anno successivo. La Camera di Commercio informerà con apposita comunicazione di servizio, i dipendenti in merito ai termini di invio della documentazione per l'anno di riferimento.

Farà fede in tal senso la data indicata sul giustificativo di spesa.

I rimborsi delle spese previste dall'art.6 e dal presente articolo saranno oggetto di istruttoria e di liquidazione una volta all'anno con accredito nella busta paga del mese successivo a quello di completamento della formale istruttoria con verifica svolta da parte del Servizio Ragioneria e Patrimonio e si concluderà con l'adozione di una determinazione approvata dal Segretario Generale con proprio atto.

Art. 8 Documentazione

Al fine di ottenere il rimborso delle spese, il dipendente, deve presentare alla Camera di Commercio la documentazione giustificativa idonea a ricondurre in modo inequivocabile la spesa medesima alla fattispecie agevolabile.

I documenti idonei per il rimborso sono:

- le fatture unitamente a bonifici bancari o altra idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento

- le ricevute fiscali unitamente a bonifici bancari o altra idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento
- i bollettini postali quietanzati
- avvisi PagoPA quietanzati
- i bollettini MAV quietanzati
- gli scontrini parlanti
- altro (dichiarazione/documentazione della struttura, certificazione dell'istituto / soggetto su carta intestata) dai quali risulti la data del pagamento ed in cui siano presenti:
 - dati identificativi completi del soggetto che fornisce il servizio od eroga la prestazione;
 - la tipologia di servizio o prestazione (quali, a titolo di esempio: iscrizione, frequenza, asilo nido, acquisto ed elencazione libri);
 - dati identificativi del beneficiario del servizio o della prestazione;
 - l'indicazione della data di effettivo pagamento (ricevuta di avvenuto pagamento per MAV o bonifici).

La documentazione di spesa deve essere presentata in allegato all'autocertificazione con la quale il dipendente chiede la fruizione dei benefici ed a tal fine attesta di essere il sostenitore della spesa per sè stesso o per il proprio familiare -o indica il familiare convivente sostenitore della spesa con l'indicazione dei relativi dati- e di non avere ricevuto rimborsi di tale spesa da altri enti.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente regolamento ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo camerale *on-line*.

Per il periodo iniziale di vigenza del presente regolamento, la disciplina riguarderà anche le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e i Premi al merito

scolastico riferite all'anno scolastico 2022-2023 e anno accademico a partire dall'anno 2021-2022.

Il presente regolamento di welfare è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente in materia.

Le spese per cui si ottiene il rimborso non possono essere portate in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi.

La Camera di Commercio declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite dal dipendente o all'autenticità dei giustificativi forniti dallo stesso, nonché del loro eventuale utilizzo fraudolento.

Qualora si accerti che il beneficio sia concesso sulla base di dichiarazioni risultate mendaci, salvo ogni ulteriore responsabilità penale e civile del dipendente, si procederà all'immediata revoca della agevolazione fruita, con recupero dalle proprie competenze di quanto indebitamente percepito, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.